

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Giovanna Azzola  
Paolo Carminati

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili

**IL NOTAIO**  
Marina Campeggi

del Collegio notarile di Bergamo

**IL CONSULENTE DEL LAVORO**  
Tina Lombardi

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

## 730, il nuovo precompilato è più ricco di informazioni

**Tasse.** Un numero verde dell'Agenzia delle entrate e un sito ad hoc per fornire le indicazioni utili e rispondere ai dubbi dei contribuenti



A partire dal 2 maggio sarà possibile confermare o modificare il modello precompilato: entro il 23 luglio l'invio all'Agenzia delle entrate

### MARCO CONTI

Sul sito delle Entrate si possono visualizzare da due giorni le proprie dichiarazioni precompilate dal fisco e consultare l'elenco di tutte le informazioni che lo stesso fisco ha utilizzato per la stesura del modello. Una precompilata quest'anno più ricca d'informazioni: in aggiunta a quelle già presenti nelle dichiarazioni precedenti, i contribuenti troveranno infatti anche le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, spiega il fisco, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

La nuova precompilata è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e/o i soggetti delegati possono visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti

e delle relative fonti informative. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare e modificare il 730, che dovrà poi essere inviato entro il 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma in questo caso i tempi per la trasmissione sono più lunghi: dal 10 maggio al 31 ottobre.

Per accedere direttamente online alla propria dichiarazione precompilata si deve ricorrere al Sistema pubblico per l'identità digitale (Spid: [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)) utilizzando le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il Pin rilasciato dall'Inps e le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Si può accedere alla dichiarazione precompilata anche utilizzando la Carta nazionale dei servizi. Per chi ha difficoltà con i pc e il web ricordiamo che ci si può sempre rivolgere a uno dei tanti centri di assistenza fiscale (Caf) presenti

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.**

sul territorio o delegare un professionista. Quest'anno il numero di dati che hanno viaggiato nei server dell'Agenzia è stato pari ad oltre 925 milioni. La voce maggiore ha riguardato le spese sanitarie sostenute dai cittadini e comunicati all'Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, con 720 milioni di dati, in crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. Proprio per fornire tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le novità di quest'anno, le date e le scadenze da ricordare, e dare le risposte corrette alle domande più frequenti, le Entrate mettono a disposizione il sito <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06.966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì (ore 9-17) e il sabato (9-13). Tutte le info su: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

#### RISPOSTA N. 1.353

## Quali agevolazioni per il rientro di un ricercatore?

*Vorrei sapere quali sono le agevolazioni fiscali per un ricercatore universitario che svolge la sua attività presso un'università tedesca e che vorrebbe rientrare in Italia avendo ricevuto una proposta di docenza presso un'università italiana.*

— LETTERA FIRMATA

Esiste un regime agevolativo rivolto ai soggetti che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L'agevolazione consiste nell'escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti. Tali redditi sono altresì esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap, per i lavoratori qualora svolgano l'attività in qualità di liberi professionisti, o per i sostituti d'imposta che erogano i compensi per l'attività di ricerca. Il regime si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Con la Legge di Bilancio 2017 il regime è reso permanente non essendo più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia. I requisiti necessari per l'accesso sono: essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; essere stati non occasionalmente residenti all'estero; aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi in centri di ricerca pubblici o privati o università; svolgere l'attività di ricerca in Italia; acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

#### RISPOSTA N. 1.354

## Il bonus verde vale per l'acquisto di piante da vaso?

*Vorrei sapere se rientra nel «bonus verde» 2018 l'acquisto di piante in vaso.*

— LETTERA FIRMATA

L'acquisto di piante in vaso è agevolato solo se fa parte di un più ampio intervento di

«sistemazione a verde ex novo» o di «radicale rinnovamento» dell'area. Arrivano i primi chiarimenti delle Entrate sulla detrazione per i giardini introdotta dalla legge di Bilancio per il 2018 e pari al 36% su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare, ripartito in 10 rate annuali. In definitiva, le Entrate ammettono al bonus l'acquisto delle piante in vaso, ma solo se rientrano in un intervento «pesante», ad esempio la trasformazione in giardino di un cortile in terra battuta o la radicale risistemazione di un giardino. L'affermazione del Fisco non è delle più esplicite, ma fa pensare che gli interventi di semplice manutenzione delle aree verdi non possano beneficiare del bonus verde, ammettendo alla detrazione solo gli interventi straordinari di sistemazione a verde.

#### RISPOSTA N. 1.355

## Acquisto casa, quando applicare il prezzo-valore

*Quando utilizzare il metodo del prezzo-valore in sede di acquisto di un immobile?*

— LETTERA FIRMATA

La Finanziaria 2006 ha introdotto il regime del «prezzo-valore» per disciplinare la tassazione ai fini dell'imposta di registro degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. Questa disposizione inizialmente trovava applicazione solo per le cessioni a titolo oneroso avvenute tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. L'utilizzo di tale regime è stato in seguito ampliato, dalla successiva Finanziaria 2007, la quale ha previsto l'estensione del suo utilizzo anche alle: cessioni di immobili abitativi effettuate da soggetti passivi ai fini Iva in regime di esenzione (tutte le imprese non costruttrici e quelle che, pur costruttrici, cedono l'immobile decorsi i cinque anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione) nei confronti di persone fisiche; cessioni di immobili abitativi da parte di soggetti non persone fisiche che non possiedono una partita Iva; In presenza dei sopracitati requisiti, la parte acquirente, in sede di atto di compravendita, ha la facoltà (e non l'obbligo) di richiedere l'applicazione del regime «prezzo valore», attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione resa direttamente al notaio e recepita nell'atto.



